



Rif. Prot. A.C. precedente: 24892 del 13/02/2023

OGGETTO: Rinnovo Ordinanza Sindacale per divieto coltivazione leguminose della specie fava (*Vicia faba*) e pisello (*Pisum sativum*) e della loro esposizione nelle aree di Viale G. Rossini e Via I° Maggio.

IL SINDACO

Tenuto conto:

- delle precedenti Ordinanze sindacali protocolli nn. 166399/2017 e 162020/2020, relative al divieto di coltivazione di leguminose della specie fava (*Vicia faba*) e pisello (*Pisum sativum*), nel raggio di m 300 dall'abitazione di persona affetta da sindrome da favismo e di m 150 dal plesso scolastico frequentato dallo stesso;
- che per i soggetti colpiti dalla sindrome da favismo, deficit dell'enzima G6PD, il solo contatto con fave e piselli e o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche, tali da porre in grave pericolo la vita;
- della comunicazione fatta pervenire (*omissis*), protocollo n. 24892 del 13/02/2023, con la quale viene confermato che lo stesso, (*omissis*), risiede in Viale G. Rossini (*omissis*) e frequenta attualmente il Liceo Scientifico "Galileo Galilei", sito in Terni, Via I° Maggio n. 78;
- che dovendosi adottare ogni tipo di precauzione prevista, in particolare l'interdizione della coltivazione delle specie vegetali fava e pisello ad una congrua distanza dalla abitazione di residenza e dalla scuola frequentata dal bambino;
- che la coltivazione e la esposizione per motivi commerciali di fave e piselli in prossimità dei luoghi frequentati da soggetti affetti da favismo costituisce causa di danno per la salute degli stessi;

Tenuto conto della nota ASL 4, prot. n. 70705/2007, contenente indicazioni circa le distanze di rispetto per il divieto di coltivazione di fave e piselli nella prevenzione degli effetti patogeni della sindrome di cui trattasi.

Ritenuto necessario intervenire in merito mediante provvedimenti contingibili e urgenti, atti a vietare la coltivazione e l'esposizione di fave e piselli, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli per la salute, non altrimenti fronteggiabili con mezzi o procedure di profilassi ordinaria;

Considerato che la libera iniziativa, economica e non, dei privati possa e debba essere limitata per motivi gravi di interesse generale o collettivo, e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Visto l'art. 13 della L. 833/1987 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

ORDINA

1. è fatto divieto a chiunque di coltivare leguminose della specie fava (*Vicia faba*) e pisello (*Pisum sativum*):
 - nel raggio di m 300 dal civico n. 126 di Viale Gioacchino Rossini, nell'area specificamente indicata nella mappa allegata (Allegato 1);
 - nel raggio di m 150 dal civico n. 78 di Via I° Maggio, ove si trova il Liceo Scientifico "Galileo Galilei", nell'area specificamente indicata nella mappa allegata (Allegato 2);
2. eventuali colture di fave e piselli in atto nelle aree sopra indicate dovranno essere immediatamente eliminate e comunque non oltre giorni due dalla data di pubblicazione del presente atto;
3. è fatto divieto a chiunque di introdurre, a qualsiasi titolo, fave e piselli, anche confezionate all'interno dell'istituto scolastico di cui sopra;
4. all'interno delle aree di cui al punto 1 le attività di vendita di prodotti alimentari, sia su sede fissa che su area pubblica, sono tenute a tenere in condizione di confezionamento, in contenitori chiusi, le leguminose sopra indicate, oltre ad esporre in idonea posizione chiari cartelli che avvisino i clienti della presenza all'interno dell'esercizio, o dell'esposizione al pubblico, di fave e piselli;

DISPONE

- la revoca dell'Ordinanza prot. n. 162020 del 18/12/2020;
- di dare opportuna informazione alla cittadinanza mediante comunicazione alle attività commerciali ricomprese nelle aree previste negli allegati, nonché mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Terni. sul sito www.comune.terni.it .

DISPONE, altresì

- a) di notificare la presente ordinanza:
 - all'Azienda U.S.L. Umbria n. 2 – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica all'indirizzo PEC aslumbria2@postacert.umbria.it;

- al Liceo Scientifico "Galileo Galilei", via I° Maggio n. 78 Terni, all'indirizzo PEC trps020009@pec.istruzione.it;

b) di inviare copia del presente provvedimento alle Direzioni:

- Polizia Locale - Mobilità;
- Economia e Lavoro – Promozione del Territorio;
- Istruzione.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 650 del Codice penale, l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.7/bis del D.L.vo 267/200, secondo le procedure previste dalla L. 689/81.

L'Ufficio Programmazione in materia ambientale - Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Terni è responsabile del presente procedimento nella persona del Dirigente dott. Grigioni Paolo; presso il predetto Ufficio, siti in Terni Corso del Popolo n. 30, è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Leonardo Latini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005